

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2016, n. 1428

Strada Regionale n. 8 - Provincia di Lecce - Nuova stesura perizia di variante e relative autorizzazioni per realizzazione opera.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, avv. Giovanni GIANNINI, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, riferisce quanto segue:

Per la narrazione della lunga e complessa storia della realizzazione della cosiddetta Strada regionale n. 8, tratto salentino, si richiama la relazione annessa alla DGR 1529 del 02 agosto 2013, che si riporta, comunque, nell'Allegato 1 alla presente per farne parte integrante.

In sintesi, per quanto qui può rilevare, si evidenzia quanto segue:

Il tracciato originario datato anni 89-90 è stato rivisitato dal 2007 in avanti al fine di adeguarlo alle nuove volontà amministrative dei Comuni attraversati, nonché a nuovi vincoli fisici, territoriali e normativi sopravvenuti.

Il progetto approvato, infine, con determinazione del Dirigente del Servizio LL.PP. n. 215/2013 e mandato in esecuzione, era costituito sempre da una strada interamente a quattro corsie (sezione 4 Norme CNR 80) con tracciato prevalentemente in sede propria che attraversava territori di oggettiva valenza paesaggistica.

Le resistenze sopravvenute da parte di forze sociali ambientaliste e degli stessi Comuni che pure avevano approvato l'opera, nonché i ricorsi giurisdizionali da parte di privati espropriandi, hanno reso problematica la regolare esecuzione dei lavori, con un sostanziale stop sin dall'avvio delle procedure espropriative.

In esito a problematiche di carattere occupazionale ed a seguito del complesso iter teso ad accertare l'efficacia dei provvedimenti adottati da parte della Regione Puglia, si pervenne alla soluzione di dare inizio alla parte dell'opera prevista in ampliamento alla strada esistente e, quindi, in apparenza, priva di ostacoli ambientali che va dal Comune di Lizzanello (rotatoria Giardini di Atena) sino all'area PIP del Comune di Vernole. Tale inizio è stato disposto con verbale di consegna parziale in data 6/3/2013.

Nelle more, per tenere conto delle opposizioni ricevute, la Regione avrebbe elaborato un progetto di variante, da eseguirsi nelle forme della perizia di variante, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con la succitata DGR 1529/2013, il cui deliberato letteralmente recita:

- di prendere atto della relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche, confermandola e facendone propri i contenuti;
- di dare atto della oggettiva sussistenza delle ragioni di opportunità e necessità per procedere ad una variante del progetto della Strada Regionale n. 8 - 1° lotto - nella provincia di Lecce, in esito alle considerazioni riportate in narrativa e con le finalità di riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico, oltre che di miglioramento della funzionalità e della sicurezza stradale;
- di fornire al competente Servizio LL.PP., per il successivo trasferimento al R.U.P. la direttiva di attivare la redazione di una perizia di variante, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, che tenga conto delle proposte formulate dai Comuni interessati dal tracciato, nei limiti dei criteri dettati in narrativa;
- di autorizzare il RUP all'utilizzo di adeguati collaborazioni professionali a supporto della Direzione Lavori, finalizzate sia alla redazione materiale degli elaborati necessari, nonché di adeguati supporti tecnico-scientifici finalizzati al conseguimento della migliore integrazione ambientale e paesaggistica dell'opera nella sua

forma rivisitata e migliorata. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi secondo il vigente Codice dei Contratti e nel limite esclusivo consentiti dall'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione disponibili nel quadro economico di progetto.

- *di stabilire sin da ora che all'approvazione del progetto di variante, sul piano delle scelte programmatiche e della corrispondenza ai criteri suddetti, provvederà la Giunta Regionale con proprio atto, mentre restano ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione definitiva ai fini contrattuali, già stabilite con precedenti atti;*
- *di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.P.-*

Tale progetto di variante, redatto anche in esito all'acquisizione dei contributi e del consenso dei Comuni interessati, è stato inoltrato data 31/3/2014 al Servizio Ecologia regionale per l'espletamento della VIA, in ragione delle modifiche apportate al progetto, seppure in evidente alleggerimento dell'impatto ambientale.

Il progetto di variante dell'opera, infatti, prevede in sintesi:

- l'eliminazione del tratto a 4 corsie dalla tangenziale di Lecce alla rotatoria dei Giardini di Atena nel Comune di Lizzanello, sostituito con un tratto a due corsie affiancato ad una stradina rurale esistente, con contestuale messa in sicurezza del tratto iniziale della SP1 attualmente congestionato ed urbanizzato;
- l'allargamento a 4 corsie del tratto fino a Vernole della SP1, con riutilizzo della strada esistente;
- realizzazione di una variante in sede propria a Vernole che consente di bypassare il tratto urbanizzato, con minore lunghezza rispetto al tracciato di progetto;
- adeguamento a 4 corsie della SP2 da Vernole a Melendugno, in luogo della variante in sede propria prevista dal progetto originario.

Giova rammentare che, nel frattempo, la Regione Puglia ha approvato il nuovo Piano Regionale dei Trasporti, nel quale è ribadito il carattere strategico dell'opera, già più volte affermato dalla Giunta Regionale con propri atti specifici. Tale Piano è stato sottoposto a VAS con le conseguenze che ciò comporta sul piano della valutazione ambientale della singola opera.

Sul progetto esecutivo di variante, il Servizio Ecologia, con propria determinazione Dirigenziale n.289 del 30.07.2015, ha rilasciato la Valutazione di Impatto Ambientale favorevole, con valore, altresì, di Parere Paesaggistico e Attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P (artt. 5.03, 5.04 e 5.07), nonché di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Tale determinazione è giunta a valle di un complesso iter procedimentale che ha visto, tra le altre cose, l'espressione da parte del Consiglio dei Ministri, con deliberazione resa nella seduta del 10/7/2015, in ordine alle rilevanti questioni di sicurezza stradale, ritenute maggiormente meritevoli del dissenso espresso in sede tecnica da parte della locale Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici, in riferimento ad alcune parti dell'opera.

Nelle more della redazione degli elaborati tecnici finalizzati all'ottemperanza alle prescrizioni tecniche contenute nella suddetta determinazione n. 289/15, la quarta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 531/2016, in riforma della Sentenza n. 01551/2015 resa dal Tar Puglia Sezione di Lecce, ha accolto il ricorso di un espropriando annullando, in sintesi, tutti gli atti prodromici alla realizzazione dell'opera denominata "Strada Regionale n. 8 — Circuitazione della Penisola Salentina lotto n. 1 — Regione Puglia — Assessorato alle Opere Pubbliche — Settore LL.PP."

In particolare i Giudici amministrativi, oltre a constatare una irregolarità di notifica nelle procedure espropriative, hanno ritenuto per le motivazioni tutte rassegnate nella richiamata Sentenza, l'illegittimità della Determinazione n. 215/2012 di approvazione del progetto definitivo, con contestuale dichiarazione di pubblica

utilità e aggiudicazione definitiva dei lavori. Sostanzialmente, i giudici amministrativi hanno ritenuto la D.D. 199/2008, di approvazione della VIA originaria sul primo progetto, nulla e, quindi, inefficace sul presupposto dei termini triennale, anziché quinquennale come ritenuto dalla Regione, non essendo stata a suo tempo presentata istanza di proroga della stessa. Inoltre, il Giudice ha ritenuto fosse dovuto l'adeguamento delle caratteristiche geometriche dell'opera al DM 6792/2001 recante norme funzionali e geometriche sulla costruzione delle strade, in luogo della conservazione del riferimento alle precedenti norme CNR 80.

E' doveroso evidenziare che il TAR di Lecce, con sentenza n. 608 del 14/04/2016 chiamato ad esprimersi poco tempo dopo la sentenza del CdS su ricorso di motivazioni letteralmente identiche, ha inevitabilmente recepito la sentenza del CdS n. 531/2016, ma ha dichiarato la mancanza di colpa da parte della regione Puglia e, quindi, la sussistenza dell'errore scusabile in ragione della complesse e controverse questioni sottese dai ricorsi di che trattasi, negando, in ragione di ciò, il diritto ai ricorrenti del risarcimento del danno. A tale sentenza del TAR non risulta sia presentato ricorso al CdS ed essendo decorsi i termini deve ritenersi passata in giudicato.

Tale complesse ed intricate valutazioni giuridiche, che hanno investito il procedimento attuativo della Strada regionale 8 con aspetti in alcuni casi innovativi del contesto giurisdizionale, hanno indotto una evidente difficoltà di orientamento nel procedimento successivo di attuazione che vede i lavori allo stato sospesi, in quanto risulta già realizzata tutta la parte realizzabile sulla base dei presupposti originari. Anche il procedimento di ottemperanza alla V.I.A. di cui alla DD 289/16 è stato sospeso nelle more di capire come fosse possibile procedere.

Ciò in quanto appare evidente che una lettura acritica delle vicende potrebbe persino portare ad immaginare un intervento di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione delle opere realizzate e danni conseguenti facilmente immaginabili.

Anche in relazione alla crisi occupazionale in cui versano gli operai della ditta appaltatrice a causa della sospensione dei lavori, sono state convocate varie riunioni, anche presso la Prefettura di Lecce, in esito alle quali si è ravvisata la possibilità e l'opportunità di perseguire il completamento dell'opera sulla base di una lettura degli atti posti in essere, che di seguito viene illustrata unitamente alle conseguenti proposte operative.

Nel contempo, si rende necessario fornire adeguati indirizzi in merito alla strategicità dell'opera ed alla necessità di porre in essere ogni necessaria verifica ed accertamento tecnico-amministrativo, funzionale al superamento del contenzioso ed alla individuazione di scelte progettuali condivise.

Preliminarmente va affrontato il tema delle opere realizzate che, in astratto, devono considerarsi abusive in quanto realizzate sulla base di titoli autorizzativi successivamente annullati. In tal senso, il legislatore ha specificatamente contemplato la fattispecie delle opere o delle autorizzazioni rilasciate previa una VIA dichiarata nulla. Infatti il d.lgs. n.152, all'art.29, comma 5, prevede specificatamente che *"In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale."*

Pertanto, ogni valutazione in ordine all'adozione delle misure previste nel succitato comma 4 (tra cui la demolizione delle opere, deve essere preceduta da una nuova VIA).

In realtà la nuova VIA, successiva a quella di cui alla DD 199/2008, vi è già stata e si è conclusa con la DD 289/2016: il progetto assoggettato a tale ultimo procedimento era ovviamente relativo a tutta l'opera e com-

prende il tratto di circa 3 Km già realizzato e coincidente con quello già previsto nella prima VIA del 2008. Tale tratto di opera è stato oggetto, quindi, di due VIA positive, ma nell'impostazione che si intende adottare sarà valutato ancora una volta, al fine di evitare ogni eventuale dubbio.

Per le opere ancora da realizzarsi va ribadito che i ricorsi e le relative sentenze del CdS e del TAR Lecce, di cui detto innanzi, attengono al progetto originario approvato con la determinazione del dirigente della Sezione LL.PP. n. 215/2012 che, nella prospettiva attuale della Regione, è già ampiamente superato dal progetto di variante redatto in adempimento della DGR 1529/2013: progetto già in possesso di tutti i pareri ed autorizzazioni ambientali conseguiti nell'ambito del procedimento omnicomprensivo di VIA conclusosi con la determinazione del Servizio Ecologia n. 289/2015.

E' pur vero che il progetto di variante è stato elaborato sul presupposto che esso rappresentasse "perizia di variante" al progetto originario e, quindi, da tale progetto discendesse: tuttavia, la procedura di nuova V.I.A. è stata palesemente finalizzata, non ad integrare ma sostituire quella precedente, sia per l'imminente scadenza presunta di quest'ultima, sia per le modifiche di tracciato che erano comprese nel progetto di variante.

Tale procedura è stata sin da subito impostata dall'Autorità Procedente come procedura autonoma ed indipendente dalla VIA precedente e si è assunto come riferimento il progetto nella sua interezza e non limitatamente alle parti che variavano.

In tal senso vedasi le osservazioni proposte dalla Soprintendenza di Lecce e recepite dalla Direzione Regionale che risultano afferenti a scelte progettuali di tracciato in parte addirittura coincidenti con le previsioni originarie. Ciò in quanto, dichiaratamente, l'impostazione dell'esame della V.I.A. è stata da tutti gli Enti interessati condotta con riferimento al progetto nella sua interezza e autonomia senza tenere conto né delle opere già realizzate o in corso di realizzazione delle quali si è voluta disconoscere l'interazione con la V.I.A. in corso di valutazione sia con riferimento ai pareri già acquisiti in sede della precedente V.I.A. sui tratti di strada che rimanevano invariati. Ciò risulta testualmente dalla determinazione di V.I.A. 289/2015 nella quale è esplicitamente dichiarato: a) L'opera prescinde da opere già realizzate e si riferisce a opere integralmente da realizzarsi; b) il progetto, l'opera viene valutata nella sua interezza etc..

Ciò nonostante fosse noto e dichiarato che l'esecuzione delle opere era stata già avviata in base ai precedenti titoli autorizzativi ed in base a decisioni amministrative assunte e formalizzate sulla base di atti pubblici noti a tutti.

Quanto innanzi consente di affermare con assoluta certezza che, seppure il progetto di variante doveva essere recepito nell'ambito del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice con le forme tipiche della perizia di variante, quindi, come intervento modificativo (in variante appunto) delle precedenti previsioni, in realtà il progetto nella conformazione con cui è stato esaminato nella Valutazione di Impatto Ambientale ha assoluta autonomia progettuale e sul piano tecnico costituisce una progettazione completa ed integrale sia per la parte relativa ai tratti già eseguiti sia per la parte in cui rimaneva coincidente con quanto già a suo tempo autorizzato.

Pertanto la determinazione V.I.A. 289/2015 è assolutamente autonoma dalla precedente DD 199/08, ormai decaduta, ed attiene ad una ulteriore ed autonoma variante di progetto, trasmessa dalla Sezione LL.PP. nell'ambito del complesso procedimento di realizzazione della strada regionale n. 8.

Il progetto assoggettato alla Valutazione di Impatto ambientale (VIA) conclusasi con la DD 289/15, pertanto, può essere riguardato sul piano tecnico come progetto autonomo ed indipendente dalle precedenti

versioni, in quanto completo di tutti gli elaborati ed (esaustivo al punto da aver conseguito tutti i necessari pareri ed autorizzazioni).

Ciò non rileva, in quanto fatto distinto ed autonomo sul piano giuridico, con le modalità di esecuzione delle opere che può trovare attuazione in un atto integrativo al contratto principale (non intaccato dalla sentenza del CdS per ovvio fatto di giurisdizione), oppure addirittura in maniera autonoma: scelta che attiene solo alla sfera della opportunità ed interesse della Stazione Appaltante, nei limiti della legge.

Infatti, giova evidenziare per memoria che, come affermato da ampia giurisprudenza, una delibera di annullamento dell'aggiudicazione definitiva non travolge il contratto in quanto atto di natura di natura privatistica e soggetto alla GO, fatta salva l'ipotesi di una specifica sentenza del giudice amministrativo che non si è pronunciato in tal senso.

In ogni caso qualunque sia la modalità esecutiva, il progetto assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale DD 289/16 ed approvato anche sulla base dell'apposito decreto emesso dal Consiglio dei Ministri, è in astratto eseguibile e valido dal punto di vista tecnico e progettuale, fatto salvo l'adeguamento alle prescrizioni esecutive contenute nella determinazione succitata.

Tuttavia, in esito alle vicenda giudiziaria di cui detto innanzi e valutate le conseguenze della sostanziale inopportunità sopravvenuta di intaccare ulteriormente le proprietà delle ditte ricorrenti contro l'esproprio, la sezione LL.PP. ha ritenuto di elaborare una proposta progettuale ulteriore e parzialmente innovativa rispetto a quella già approvata con la DD 289/16.

Tale ulteriore variante ha l'intento di alleggerire ulteriormente l'impatto sul territorio, con l'effetto di:

- diminuire ulteriormente il consumo di suolo;
- soddisfare ad una parte essenziale delle contestazioni della Soprintendenza di Lecce;
- fare in modo che gli espropriandi ricorrenti nei giudizi di cui detto innanzi non sono compresi nella procedura espropriativa quasi totalmente;
- conseguire l'adeguamento del progetto alla normativa vigente in materia di sicurezza stradale con particolare riferimento al DM 6792/2001 ed al DM 2004 concernente l'adeguamento delle strade esistenti.

Per le parti già realizzate, permanendo l'interesse della Regione alla realizzazione della Strada regionale 8, si potrà dare attuazione al disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/101, relativo all'acquisizione sanante.

Il nuovo tracciato, pertanto, si caratterizza con l'utilizzo pressochè totale di tracciati già esistenti (SP1 ed SP2) che vengono adeguati a norma e messi in sicurezza; in particolare:

- si conserva inalterata, rispetto al progetto di cui alla DD 289/15, la parte iniziale della strada dalla tangenziale di Lecce sino alla zona PIP di Vernole;
- viene stralciata la variante esterna all'abitato di Vernole in sede propria e si prevede il mantenimento del traffico sulla sede attuale (due corsie) che viene messa in sicurezza con la realizzazione di complanari e di immissioni organizzate solo sulle rotatorie;
- da Vernole sino a Melendugno il tracciato rimane sostanzialmente identico a quello approvato, ma con riduzione della sede da 4 a 2 corsie.

Il tutto come meglio illustrato nella corografia in scala 1:25.000 (Allegato 2) che si allega alla presente per farne parte integrante.

Quanto innanzi, pur costituendo un effettivo miglioramento della sicurezza stradale, costituisce un in-

negabile diminuzione della stessa rispetto alle progettazioni precedenti, in esito alla riduzione di parte del tracciato da 4 a 2 corsie ed alla conseguente eliminazione dello spartitraffico.

Tuttavia, le soluzioni adottate costituiscono un accettabile compromesso in termini di miglioramento e, soprattutto, di adeguamento alle norme di legge, anche in considerazione della distribuzione effettiva dei flussi di traffico rilevati e dimostrabili.

Dagli stessi si evince una ovvia intensificazione nel tratto prossimo al capoluogo ed alle limitrofe zone residenziali, nel mentre vi è una riduzione oggettiva nel tratto più lontano dal capoluogo. Con l'eccezione dei periodi di punta estivi in cui non è escluso una naturale intensificazione del traffico nei tratti terminali verso le località marine di Melendugno, il cui raggiungimento resterebbe ostacolato, comunque, dall'ultimo tratto ancora non adeguato, con decadimento delle condizioni di transitabilità in questo secondo tratto.

Da tutto quanto innanzi discendono le proposte operative che la Sezione LL.PP. intende avanzare per riprendere il percorso amministrativo di realizzazione dell'opera ed a tal fine ricevere le necessarie direttive.

Allo scopo di conseguire una rapida ripresa dei lavori, indispensabile ai fini delle esigenze occupazionali oltre che del contenimento degli inevitabili danni che potranno derivare dalla sospensione dei lavori in atto, risulta possibile dividere i restanti lavori in due stralci distinti:

- il primo stralcio dalla tangenziale di Lecce fino alla rotatoria di Strudà (Vernole) già realizzata;
- il secondo stralcio dalla rotatoria di Strudà suddetta sino alla fine a Melendugno.

Il **primo stralcio**, fatto salvo l'adeguamento alle norme, in adempimento del dettato del CdS, ed alle prescrizioni esecutive della DD di VIA n. 289/16, rimane invariato al progetto approvato e, pertanto, dispone di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio della esecuzione.

Ciò comporta che, una volta completato l'adeguamento degli elaborati tecnici, la Sezione LL.PP. potrà approvare il primo stralcio dei lavori di cui detto innanzi ed avviarlo ad esecuzione mediante una nuova consegna dei lavori e previa redazione di apposito atto contrattuale integrativo che tenga conto delle circostanze di cui innanzi e del nuovo contesto in cui si esegue il contratto originario.

Per il **secondo stralcio**, invece, in ragione delle modifiche apportate, seppure tutte in diminuzione di impatto, nonché in riferimento alla disposizione dell'art. 29 del DgsI 152/06, si avrà che, una volta completate le varianti a norma, il progetto modificato ed adeguato verrà avviato a verifica di assoggettabilità a VIA e, solo dopo i relativi esiti, potrà essere avviato all'esecuzione come per il primo stralcio.

Per quanto concerne la procedura VIA individuata si è considerato che le modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, sono ricomprese nell'Allegato IV *"Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano"* alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e. ss.mm.ii. La valutazione per i suddetti progetti si attua in base alle disposizioni di cui all'art. 20 dello stesso decreto legislativo.

Secondo il comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"* *"Sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato 8, ripartito negli elenchi B.1, B.2 e B.3"*.

In particolare nell'elenco B.1 *"Progetti di competenza della Regione"* è compreso il punto B.1.p) *modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.1* (in cui è compresa la lettera B.1.d. strade extraurbane se-

condarie a carattere regionale). Per modifica si intende "modifica o estensione dei progetti di cui agli allegati A e B dell'allegato III e dell'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che può avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" (art. 2 comma 1 lettera p bis L.R. 11/2001 e ss.mm.ii).

In ragione di quanto innanzi, si proporrà di assoggettare il **Secondo Stralcio** del Progetto di variante della strada regionale n.8 1° lotto: Lecce — Melendugno alla **procedura di verifica di assoggettabilità a VIA**.

Quanto innanzi illustrato contiene la proposta di deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E AL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

- "il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di espressione di indirizzo".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co.4°, lett. k) della L.R. n.7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai LL.PP.;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici competente in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto della relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche, confermandola e facendone propri i contenuti;
- di confermare l'indirizzo strategico della strada regionale n.8, opera ritenuta indispensabile per innalzare gli standard di sicurezza stradale di un'ampia area di particolare pregio della Regione Puglia;
- in esito a tale indirizzo, autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. a perseguire il procedimento di acquisizione delle aree relative alle opere già realizzate anche mediante applicazione dell'art. 42 bis del DPR 327/2001;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. a mettere in atto l'attività tecnico-amministrativa di propria competenza al fine di riavviare il proseguimento dei lavori ed il completamento delle opere, secondo le proposte operative esplicitate innanzi, anche introducendo ulteriori varianti all'opera stessa come esposto in narrativa, purchè condivise dalle Amministrazioni locali interessate;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. a conformare l'opera al DM 6792/2001 recante norme funzionali e geometriche sulla costruzione delle strade, come statuito dal Giudice amministrativo, nonché ad ogni altra norma vigente in materia;
- di procedere, ai sensi dell'art.29 del d.lgs.152/06, comma 4, alla valutazione di eventuali pregiudizi ambientali connessi alle opere realizzate ed ai sensi dell'art. 20 per il completamento delle stesse secondo il progetto ulteriormente variato di cui detto innanzi;

- di considerare prioritaria e strategica l'attività di verifica in capo alle strutture regionali competenti a vario titolo in materia e di impegnare, pertanto, tutte le strutture regionali competenti a considerare prioritario tale procedimento.
- Di stabilire che si procederà con successivi propri atti all'adozione ed approvazione del progetto ai fini delle varianti urbanistiche, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della L.R. n. 13/2001, restando ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione degli atti relativi ai rapporti contrattuali con l'ATI aggiudicataria ai fini della concreta esecuzione dei lavori;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.P.-

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO 1

RELAZIONE DELIBERA DI GR n. 1529/2013 – Allegato 1

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5380 del 08/08/1990, veniva approvato il progetto esecutivo concernente la realizzazione dell'arteria indicata in oggetto, decisa nell'ambito del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi della legge n. 64/1988. Venivano altresì approvati lo schema di bando di gara, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 28/09/1990 e quello della lettera di invito, che prevedevano l'affidamento dei lavori per un importo a base d'asta di L.76.850.000.000, a licitazione privata con il metodo contemplato nell'art. 24, lett. b) della Legge n. 584/1977 (ovvero con l'offerta di varianti migliorative da parte dei concorrenti).

Nel deliberato era dichiarata la "pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera".

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1726 del 24/04/1992 aggiudicava provvisoriamente i lavori per l'importo netto di L.76.800.000.000 all'ATI con capogruppo il Consorzio Cooperative Costruttori – Bologna.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 8604 del 03/12/1992, in relazione al mancato riscontro a precedenti inviti, i Sindaci dei Comuni interessati dall'opera, venivano diffidati a rilasciare i pareri urbanistici di competenza nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 3485 del 20/06/1994 revocava l'aggiudicazione provvisoria, nella permanente inadempienza dei Comuni e nella constatazione che il CIPE, con Deliberazione del 28/12/1993 (in G.U. 17/03/1994 n. 63), aveva revocato il finanziamento per la sopravvenuta scadenza dei termini per la cantierizzazione dell'opera.

L'ATI inizialmente aggiudicataria attivava i necessari giurisdizionali per ottenere il ripristino sia del finanziamento CIPE, che dell'aggiudicazione provvisoria dei lavori.

In esito ad articolate vicende giudiziarie si verificava che:

- a) Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 947/94 del 15/07/1994, accogliendo l'appello dell'ATI, sospendeva l'efficacia della Delibera CIPE di revoca del finanziamento.
- b) Il Consiglio di Stato – Sezione IV – con Sentenza n. 3774/2002 del 08/07/2002, nell'accogliere il ricorso in appello proposto dall'ATI, sostanzialmente intimava alla Regione ed ai Comuni di completare il procedimento di espressione dei pareri, rimasto a suo tempo interrotto e non definito.

A seguito di quanto innanzi il Settore LL.PP. della Regione Puglia convocava apposita Conferenza di Servizi per il 28/02/2003, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati all'esecuzione dell'intervento, al fine di procedere alla preliminare verifica di ricomposizione del dissenso in atto rispetto al tracciato dell'opera, atteso l'interesse della Regione Puglia alla realizzazione della strada regionale n. 8. Previo riscontro della sussistenza del finanziamento statale, verifica dell'attualità del progetto, riaffermazione della volontà dei Comuni attraversati dal tracciato stradale di adottare nuovamente le necessarie varianti al PRG rese necessarie dalla sopravvenuta decadenza dei vincoli urbanistici.

Nella predetta Conferenza di Servizi si registrava la volontà dei presenti di ricercare ogni utile e percorribile soluzione tecnico-amministrativa al fine di avviare un percorso di verifica puntuale circa la fattibilità dell'intervento e si prendeva atto altresì della disponibilità dell'ATI a ricercare miglioramenti progettuali.

In data 22/10/2003 si teneva il prosieguo della Conferenza di Servizi, in esito alla quale si prendeva atto della disponibilità dei Comuni di Lecce, Vernole e Melendugno, di tracciato



proposto dall'ATI e della circostanza che i Comuni di Otranto e Giurdignano non erano più interessati dal tracciato della SR 8.

Il Presidente della Regione Puglia, preso atto di quanto innanzi, con nota n. 01/0002663 del 13/02/2004 indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di coesione – Servizio Centrale di Segreteria del CIPE, rappresentava l'opportunità che, venute meno le cause ostative all'utilizzo del finanziamento, si rendeva possibile procedere a sbloccare le risorse a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3774/2002 del 08/07/2002 ed a trasferirle alla Regione Puglia.

Con nota n. 18944 in data 20/06/2005, il Ministero dell'Economia e delle Finanze trasmetteva il Decreto in data 22/04/2005, registrato alla Corte dei Conti il 13/05/2005 con il quale venivano trasferite alla Regione Puglia le risorse finanziarie necessarie per il realizzazione della SR 8 ammontanti a € 54.891.271.

Tuttavia, nel medesimo provvedimento si prevedeva, altresì, che *qualora il giudizio pendente presso il TAR Lazio per l'annullamento della delibera CIPE del 28/12/2003, con la quale è stato revocato il finanziamento regolato dalla convenzione n. 266/88, dovesse concludersi con la conferma della revoca, la Regione Puglia è tenuta a restituire al bilancio dello Stato la predetta somma di € 54.891.271.*

Nel giudizio innanzi al TAR la Regione Puglia si era costituito con i propri legali avv.ti D'Innella e Di Muro, giusta delibera di Giunta Regionale n. 6538/94.

In data 05/09/2005 si teneva una terza Conferenza di Servizi nella quale i Comuni interessati esprimevano sostanzialmente parere favorevole al tracciato che si era andato ridefinendo.

Con Delibera n. 2035 del 30/12/2005 la Giunta Regionale deliberava: - di considerare compatibile con le attuali esigenze del territorio la funzione cui assolve la strada per come riprogettata, ritenendo al tempo stesso coerente, se pur di larga massima, il tracciato per come ridefinito in Conferenza di servizi con il 1 lotto dell'originario progetto; - di esprimersi favorevolmente in ordine alla modifica del punto di innesto iniziale, ritenendo che questo possa allo stato essere spostato sulla Tangenziale est di Lecce, atteso le mutate caratteristiche del tracciato che traspone una iniziale strada a scorrimento veloce, parallela alla litoranea (Melendugno, S. Foca, Otranto) con una nuova viabilità, attualizzata alle caratteristiche del territorio, che recupera tracciati storici e recepisce le intervenute modifiche alla viabilità esistente; - di demandare al dirigente del servizio LL.PP. la convocazione di apposita conferenza di servizi alla quale dovranno essere invitati anche la Provincia di Lecce e il Comune di Lizzanello.

A seguito della quarta (15/2/2006) e quinta Conferenza di Servizi, in data 11/01/2007, il Presidente dichiarava *concluso il procedimento con esito favorevole. Sul progetto definitivo per la realizzazione della strada regionale n. 8 – 1° lotto, ... , le Amministrazioni interessate dovranno adottare le rispettive varianti urbanistiche. Contestualmente il RUP incaricato avvierà i procedimenti finalizzati all'acquisizione sul progetto definitivo delle autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica, propedeutiche, anch'esse al perseguimento di Servizi che sarà chiamata ad esprimersi sul successivo livello progettuale esecutivo dell'opera in esame.*

Con nota n. 346 del 15/01/2007 il RUP trasmetteva copia del progetto per consentire all'Assessorato Regionale all'Ecologia l'avvio delle procedure di verifica VIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge Regionale 11/2001.

Con nota prot. n. 1132 del 04.07.2007 il Settore Ecologia comunicava all'ufficio istante che, tenuto conto della tipologia dell'opera di progetto, delle sue dimensioni e delle disposizioni



2

contenute nel D.P.C.M. n. 377/88, il progetto in argomento doveva essere assoggettato a V.I.A. a livello nazionale;

Con nota acquisita al prot. n. 13520 del 05.09.2007 il Settore LL. PP. rilevava che : "...alla luce della sopravvenuta abrogazione delle norme previdenti (D.P.C.M. n. 377/88) determinata dalla recente entrata in vigore del D. Lgs. N. 152/06, si rende oggi doveroso riproporre le considerazioni già formulate negli atti a suo tempo proposti, stante, altresì, il prevalente interesse regionale alla realizzazione dell'opera...";

Con nota prot. n. 14969 del 27.09.2007 il Settore Ecologia, riscontrando la nota precedente, comunicava di condividere "...quanto rappresentato in riferimento all'entrata in vigore dal 31.07.07 della parte II del D. Lgs. 152/06 che ha precisato, relativamente alle varie tipologie di interventi, la competenza in ordine alle procedure V.I.A. da applicare. Atteso pertanto che lo stesso non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs., questo Settore può dare seguito alle procedure di V.I.A. in ambito regionale e a tal proposito si invita...a voler attivare le dovute forme di pubblicità necessarie e propedeutiche alla citata procedura...";

Infine, in esito ad ulteriore interlocuzione, la procedura di impatto ambientale si è conclusa con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 199 del 01/04/2008 nella quale si determinava di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente al tracciato stradale della Strada Regionale n. 8 compreso tra la Tangenziale di Lecce e il paese di Melendugno (precisamente sino alla rotatoria n. 9) e di esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la restante parte del tracciato prevista in progetto.

In particolare, nel corpo della determinazione si rileva che "il Comitato (VIA) ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente al tracciato stradale compreso tra la tangenziale di Lecce e il paese di Melendugno (precisamente sino alla rotatoria n° 9), mentre ritiene di dover esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la restante parte di tracciato prevista in progetto in quanto non considera adeguatamente gli impatti sulla componente paesaggio, in considerazione della presenza di vincoli significativi come l'ATE di valore rilevante "B" indicato nel PUTT/p";

Nella determina medesima si dava, altresì, atto che: "A seguito di pubblicazione nei tempi previsti dalla legge sono state effettuate e inviate ai comuni di riferimento n. 7 osservazioni a firma di associazioni ambientaliste e singoli o associazioni di cittadini. In particolare le associazioni ambientaliste Legambiente, WWF e Italianostra congiuntamente hanno ribadito le loro osservazioni anche in data 24 novembre 2007.

In generale le osservazioni raccolte richiedono approfondimenti in merito a:

- variazioni del tracciato proposto, con maggiore coinvolgimento delle strade esistenti;
- strada a due corsie;
- mitigazione delle opere;
- eliminazione dei rondò;
- l'intercettazione di aree agricole con presenza di ulivi
- inquinamento luminoso

Le controdeduzioni espresse dai progettisti rispondono puntualmente alle osservazioni e dimostrano di accogliere positivamente alcune di esse mentre altre trovano risposta già all'interno



del progetto stesso.”

Il progetto definitivo, rielaborato in base alla suddetta V.I.A. veniva trasmesso dal RUP al Settore LL.PP. della Regione Puglia con nota in data 15/05/2008

In relazione alle innovazioni introdotte per effetto della V.I.A. al progetto venivano richiesti alla Giunta Regionale i necessari indirizzi.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1496 del 01/08/2008 deliberava di:

- i) *confermare l'interesse della Regione Puglia alla realizzazione della strada regionale n. 8 relativamente al tracciato stradale compreso tra la Tangenziale di Lecce e il paese di Melendugno (sino alla rotonda 9);*
- ii) *di ritenere sussistente la coerenza sostanziale tra il suddetto tracciato stradale, ridefinito in relazione a vincoli e condizioni sopravvenuti, rispetto al progetto originario della S.R. 8 primo lotto;*
- iii) *di demandare al Dirigente del Settore LL.PP. la convocazione di apposita decisoria Conferenza di Servizi funzionale all'accelerazione dei tempi per il perfezionamento delle varianti urbanistiche da parte dei soggetti interessati alla realizzazione dell'opera;*
- iv) *di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3485 del 20/06/1994 di revoca dell'aggiudicazione provvisoria;*
- v) *di demandare al Dirigente del Settore LL.PP. l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'ATI, in esito al perfezionamento delle varianti urbanistiche da parte dei Comuni interessati ed al compimento di ogni altro adempimento istruttorio e/o propedeutico alla realizzazione dell'opera.*

Con Sentenza n. 9229/2008 del 15/10/2008, immediatamente esecutiva, il TAR Lazio accoglieva il ricorso n. 9199/94, annullando il provvedimento di revoca del finanziamento a suo tempo concesso alla Regione Puglia per la realizzazione dell'opera.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il CIPE ricorrevano in appello dinanzi al Consiglio di Stato (Ricorso n. 888/09 del 09/01/2009) avverso la predetta sentenza del TAR Lazio n. 9229/2008.

Nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato la Regione Puglia si costituiva sempre con gli avv.ti D'Innella e Di Muro, giusta delibera di Giunta Regionale n. 223 del 25/2/2009.

In data 12/03/2010 veniva depositata la Decisione n. 1460/2010 con la quale il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando la sentenza del TAR Lazio n. 9229/2008.

In data 15.12.2009 si teneva la Conferenza di Servizi decisoria in esito alla quale il Presidente della Conferenza, sulla base delle risultanze cui la Conferenza era complessivamente pervenuta, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dai partecipanti, riteneva che esse consentivano lo sviluppo del successivo livello esecutivo del progetto dell'opera in esame e l'approvazione dell'attuale livello definitivo. Il Presidente dichiarava, pertanto, conclusa la Conferenza con esito positivo, disponendo che il livello esecutivo del progetto riguardante opere di preminente interesse regionale, venisse successivamente sottoposto all'esame tecnico-consultivo del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici.

Infine, con nota n. 6813 del 06/07/2010 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, riassumendo i pareri resi dalle singole Soprintendenze e sulla base della



normativa nel frattempo intervenuta, formulava la propria esplicita autorizzazione, con le condizioni contenute nei pareri richiamati.

Nel frattempo, con riferimento alle determinazioni assunte in seno alla Conferenza dei Servizi del 15/12/2009, i Comuni interessati integravano le proprie Delibere, con cui avevano approvato le necessarie varianti urbanistiche, con l'esplicita previsione dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'ultimo di tali atti è datato 11/10/2010.

Permanendo l'inadempienza dei Ministeri competenti in ordine al trasferimento delle risorse, in data 01/12/2010 la Regione Puglia, notificava al TAR Lazio ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 9229 del 28/10/2008, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1460 del 12/03/2010 con la nomina di un commissario *ad acta*.

Il TAR Lazio con sentenza n. 2120/2011 depositata in segreteria l'8/03/2011, accoglieva il ricorso per l'ottemperanza proposto dalla Regione Puglia, ordinando al Ministero dell'Economia e delle Finanze di dare completa esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 9228/2008 nel termine di 40 giorni dalla notifica della decisione.


Con la medesima sentenza veniva altresì nominato Commissario ad Acta l'ing. Carlo Solustri con l'incarico di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza entro l'ulteriore termine di 30 giorni.

Dopo ulteriore complessa interlocuzione tra Regione Puglia e Ministeri interessati, l'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia, con nota n. 17615 del 27/10/2011, ha comunicato a questo Servizio LL.PP. l'avvenuto accreditamento in data 7.10.2011, da parte della Tesoreria Centrale dello Stato, della somma residua di € 31.711.060,00 che è stata correttamente imputata al Cap. di entrata 2053405/2011, giusta reversale di incasso n. 6459/2011;

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2467 del 15.11.2011, nel prendere atto dello stato del procedimento complessivo di realizzazione della Strada Regionale n. 8, al momento dell'adozione dell'atto medesimo e per come descritto nelle premesse dello stesso, dopo aver fatto proprie le considerazioni formulate nella relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche, ha stabilito, tra l'altro: *"di confermare in capo al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'approvazione del progetto esecutivo, la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'A.T.I. (Consorzio Cooperative Costruttori di Bologna – capogruppo), già aggiudicatario dell'appalto dei lavori in parola, conseguente formalizzazione di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari per il concreto e celere avvio dell'esecuzione dei lavori;*

In virtù dell'attribuzione di competenza della Giunta Regionale, con atto n. 215 del 10/4/2012, il Dirigente del Servizio LL.PP. ha stabilito:

1. di prendere atto del Verbale di Validazione redatto dal R.U.P., ai sensi dell'art. 55 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
2. di approvare il progetto esecutivo della Strada Regionale n. 8, dell'importo complessivo di € 54.891.271,00, costituito dagli elaborati riportati analiticamente nell'allegato n. 2 del Verbale di Validazione di cui al precedente punto 1;
3. di dichiarare formalmente l'opera ed i lavori di cui al progetto medesimo di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del DPR n° 327/01 e s.m.i., dell'art. 10 L.R. 22.2.2005 n° 3 e s.m.i, nonché degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;
4. di aggiudicare definitivamente i lavori di cui al progetto esecutivo succennato all'ATI "Consorzio Cooperative Costruttori (Bologna) 20% – ecc. capogruppo, Leadri S.r.l.



(Sternatia) 75% - mandante, Montinaro Gaetano & Figli e di Montinaro Antonio s.a.s. 5% - mandante cooptata in esito all'aggiudicazione provvisoria stabilita originariamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 4171 del 9.9.1991, successivamente modificata con atti n. 3485 del 20.6.1994 e n. 1496 del 01.08.2008;

5. *di impegnare la spesa di € 54.891.271,00, occorrente per la realizzazione della Strada Regionale n.8, nel corrente es. fin. 2012 sul Cap. 1081043 dell'U.P.B. 9.1.7 (Residui di stanziamento 2010), così come riportato negli adempimenti contabili e nella scheda anagrafico-contabile allegata al presente provvedimento;*
6. *di incaricare formalmente il R.U.P. per i necessari adempimenti formali finalizzati alla stipula del contratto con l'ATI aggiudicataria;*

Infine, in data 25/6/2012 si è pervenuti alla stipula del contratto di appalto con l'ATI aggiudicataria ed alla contestuale consegna parziale limitata esclusivamente alla esecuzione delle operazioni di tracciamento propedeutiche all'acquisizione mediante esproprio delle aree previste, il cui onere era contrattualmente posto a carico dell'ATI medesima, e con esclusione assoluta di alcuna lavorazione che non poteva essere avviata in assenza della disponibilità delle aree.

Durante l'esecuzione delle fasi preliminari all'esproprio, si è ricevuta una prima opposizione innanzi al TAR Lecce contenente alcune censure alla procedura amministrativa posta in essere per la realizzazione dell'opere.

Le istanze di provvedimenti cautelari del ricorrente sono state disattese dal Tribunale adito, sia in sede monocratica d'urgenza che in sede ordinaria; mentre non è stato discusso, a tutt'oggi, il merito del ricorso.

Tra le censure avanzate dal ricorrente una attiene alla durata ed alla ipotetica sopravvenuta decadenza della V.I.A., l'altra attiene alla mancata acquisizione dell'attestazione di compatibilità paesaggistica (ex punti 4.01 e 5.04 del PUTT/p) con atto distinto dalla V.I.A..

Tali rilievi attengono materie di competenza regionale e, pertanto, al fine di conseguire la necessaria chiarezza, il R.U.P. pro tempore ha avviato un approfondito confronto interno tra le strutture competenti, formalizzato con nota prot. n. 1137/2012. Inoltre, con successiva nota prot. 51307/2012 indirizzata all'Ufficio Pianificazione ed Attuazione Urbanistica, nelle more del riscontro alla prima nota ed in ragione dell'urgenza di dare inizio ai lavori in ragione della nota situazione occupazionale e delle relative proteste, il R.U.P. ha richiesto formalmente "l'esame degli atti del progetto delle opere di che trattasi ai fini di una (ri)valutazione della compatibilità paesaggistica, comprensiva di rilascio di autorizzazione paesaggistica in deroga, laddove ne ricorrano le circostanze."


Le problematiche illustrate nelle due note suddette sono state rimesse all'Avvocatura Regionale che ha corrisposto con due distinti pareri, rispettivamente indirizzati al Dirigente del Servizio Ecologia ed all'Assessore all'Assetto del Territorio.

Con il primo parere, prot. 23112 del 14/12/2012, è trattata con la necessaria profondità la problematica della durata della V.I.A., nella fattispecie caratterizzata dalla sua marcata peculiarità, pervenendo alla conclusione che, in ragione delle peculiari circostanze che hanno caratterizzato la vicenda amministrativa, fosse da escludere la sopravvenuta decadenza della Valutazione di Impatto ambientale di cui alla A.D. n. 199/2008.

In particolare, tra le motivazioni, nel parere suddetto si legge testualmente:

"Ed invero, nella fattispecie la Regione Puglia, che cumula la duplice qualità di stazione appaltante richiedente la VIA e di Autorità competente all'esecuzione dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi, ha reiteratamente manifestato con atti formali il proprio



6


persistente interesse alla realizzazione dell'opera in esame. Ritenere che, in tale contesto, la proroga del termine ex art. 15, comma 3, cit. non operi solo perché non è stata formulata una specifica istanza (rivolta dalla Regione a sé stessa), risulterebbe un formalismo difficilmente giustificabile."

Successivamente, in data 17.12.2012 l'Avvocatura ha rimesso all'Assessore alla Qualità del Territorio, che lo aveva richiesto per le vie brevi, un secondo distinto parere, specificamente riferito alla problematica paesaggistica. Tale parere è stato rimesso al Servizio LL.PP. con nota n. 12425 in data 17/12/2012 a firma del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio.

Con tale secondo parere l'Avvocatura afferma, letteralmente ed in estrema sintesi, quanto segue: "non pare che l'opera in esame soggiaccia alle procedure di cui agli artt. 4.01 e 5.04 NTA, trattandosi di opera strategica sottoposta ad obbligo di preventive acquisizione della VIA ai sensi dell'all. I della Dir. 85/337/CE e del DPCM 377/1988."

Nello stesso parere si evidenzia, altresì, che "quanto alla vincolistica di matrice statale, il progetto ha conseguito tutti gli atti di assenso prescritti da parte delle competenti Soprintendenze."

Tuttavia, in parallelo al ricorso amministrativo di cui detto innanzi, si è attivato un forte movimento di opinione da parte di vari soggetti portatori di interessi, più o meno coinvolti nella realizzazione dell'opera, che ha espresso la propria opposizione anche con insistenti campagne sui media locali.

Senza entrare nel merito delle varie argomentazioni, in sintesi, tale opposizione è basata sull'ipotesi di eccessivo consumo di territorio agricolo e di un negativo impatto sul paesaggio, con particolare riguardo agli uliveti esistenti, in parte di età secolare. Come ulteriore motivazione, si fa riferimento al danno causato alle aziende produttive insediate lungo l'attuale sede stradale dalla delocalizzazione dell'arteria su un differente tracciato: cosa che farebbe venire meno, palesemente, la rendita di posizione attuale.

In realtà, il tracciato approvato non è scaturito da scelte verticistiche imposte al territorio, bensì è frutto di un complesso ed articolato percorso partecipativo, ampiamente documentato, nel quale hanno potuto esprimersi sia gli Organi amministrativi rappresentativi delle Comunità interessate, che i portatori di interessi locali; all'interno di tale percorso si ritiene realizzato, di norma, il corretto bilanciamento degli interessi privati con quelli pubblici, tra i quali non va trascurata la sicurezza stradale, che costituisce una delle linee guida portanti del progetto.

Inoltre, l'attenzione posta in fase progettuale alla tutela del paesaggio è testimoniata dal lungo e complesso iter approvativo in sede di VIA ed in sede di acquisizione del parere delle competenti Soprintendenze: procedimenti in cui sono state richieste numerose integrazioni degli atti progettuali ed implementazione di concrete misure di attenuazione dell'impatto.

Pur tenuto conto di quanto sopra, in ragione della opportunità di tenere in considerazione doverosamente le opposizioni emerse al progetto in fase esecutiva, nonché al fine di valutare le possibili determinazioni, da assumere in ogni caso, in ordine al prosieguo del procedimento esecutivo dei lavori, su iniziativa del Sindaco di Vernole si è tenuto, in data 15/2/2013, un incontro presso il Comune di Vernole a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Cons. Introna, la Vicepresidente pro tempore della G.R. Capone, l'ass. Amati, il consigliere Palese, il presidente della Provincia Gabbellone, i tre sindaci di Melendugno, Vernole e Lizzanello, nonché l'Assessore LL.PP. di Lecce dott. G. Messuti.

A seguito di tale incontro, è emersa, in sintesi:

- per un verso, la volontà dei Comuni interessati dall'opera di proporre soluzioni migliorative che, pur senza stravolgere il progetto, ne consentissero un più attento inserimento nel paesaggio



7

limitandone l'impatto, con particolare riferimento ai tratti previsti da realizzare in sede propria e fuori dall'attuale tracciato della SP1;

- per altro verso, la possibilità di dare concreto avvio ai lavori nei tratti non interessati da opposizioni o ricorsi amministrativi, il cui impatto fosse già limitato e sostanzialmente nel tratto previsto come ampliamento della SP1, indicato sommariamente come tratto dalla rotatoria 3 alla rotatoria 6.

In tal senso, nella riunione suddetta, i Comuni assumevano l'impegno di far tenere, entro breve termine, le proposte che ritenevano opportune, con il corrispettivo impegno della Regione ad esaminarle ai fini dell'adozione delle necessarie eventuali varianti; nel mentre la Regione, con l'impegno delle proprie strutture tecniche, avrebbe provveduto a dare avvio parziale ai lavori limitatamente al tratto suddetto in cui ciò si riteneva possibile.

Non va sottaciuto, per chiarezza di informazione, che sullo sfondo della vicenda permanevano le sollecitazioni dei più svariati Organi istituzionali, a dare impulso all'attività di cantiere, che avrebbe prodotto l'effetto di sottrarre alla cassa integrazione gli operai della Ditta aggiudicataria dell'appalto consentendo loro il ritorno al lavoro ordinario: effetto tutt'altro che trascurabile nell'attuale fase congiunturale.

Per completezza d'informazione, inoltre, è necessario riferire che, nell'attesa di avviare i lavori, l'ATI aggiudicataria, con iniziativa autonoma ed estranea ad ogni coinvolgimento regionale, aveva presentato una SCIA al Comune di Vernole per la realizzazione di "opere provvisoriale" finalizzate alla logistica di cantiere, procedendo a movimenti di materie che avevano inciso su un dislivello dell'area interessata, classificato come ciglio di scarpata e, quindi, sottoposto a tutela paesaggistica.

Tale operazione era stata oggetto di denuncia ai Carabinieri di Vernole, dal cui rapporto è scaturita una indagine della Magistratura che vede come unico indagato l'ing. Mauro Fasiello, dell'ATI aggiudicataria e firmatario della SCIA, senza alcun coinvolgimento della Regione che è rimasta assolutamente estranea alla vicenda.

Intanto, con verbale di consegna parziale in data 6/3/2013 si è disposto l'inizio dei lavori limitatamente al tratto ricadente nel Comune di Vernole, in allargamento della SP1 ed i lavori sono attualmente in corso di esecuzione.

Sono state acquisite le autorizzazioni per l'espianto degli ulivi (tra cui n. 46 monumentali), che vengono tutti reimpiantati nell'immediata adiacenza, è stato acquisito il parere della Provincia di Lecce, si è provveduto a designare gli addetti alla sorveglianza archeologica, è stato nominato l'ufficio di D.L. interno).

Durante l'esecuzione dei lavori oggetto di consegna, il R.U.P. pro tempore ha informato con nota n. 691 del 19/4/2013 i Direttori d'Area ingg. A. Antonicelli e R. Gianni, oltre che il proprio Dirigente di Servizio ing. F. Bitetto, in ordine alle criticità che potevano compromettere l'esecuzione dell'opera, sollevate anche da amministrazioni comunali interessate dal tracciato di progetto dell'arteria. Lo stesso RUP prospettava al riguardo l'opportunità di procedere ad una rapida revisione del progetto per la parte oggetto delle suddette criticità al fine di conseguire una efficace integrazione degli aspetti funzionali con quelli ambientali e paesaggistici, risolvendo in tal modo le criticità lamentate. Ciò non comprometterebbe il programma dei lavori che potrebbero proseguire nel tratto non interessato dalle criticità suddette.

Con nota in pari data i due suddetti Direttori d'Area hanno informato di quanto innanzi gli Assessori all'Urbanistica, ai LL.PP. ed all'Ambiente, dichiarando che "i sottoscritti condividono tale proposta e ritengono dare immediato seguito operativo alla stessa, sempre che le SS.LL. non siano



di diverso avviso ...” Inoltre, era specificato che “nel corso della revisione si dovrà tenere in debita considerazione le formali indicazioni che saranno avanzate dalle Amministrazioni interessate, che dovranno essere a tal fine opportunamente interessate.”

Con distinte note formali gli Assessori Barbanente e Giannini hanno confermato la loro condivisione, pertanto, anche in ragione dell'opportunità oggettiva di tenere conto della recente tornata elettorale, in cui era impegnato il Comune di Vernole, si è provveduto in data 20.6.2013 a sollecitare i Comuni all'adempimento dell'impegno assunto nella succitata riunione del 15/2 c.a. di formulare le proprie eventuali proposte migliorative ed è stato convocato un incontro, presso l'Assessorato ai LL.PP., per il 15.7 c.a. finalizzato all'approfondimento delle proposte pervenute.

In tale sede il Comune di Lecce ha rassegnato le proprie proposte con nota n. 76182 del 12/7/2013 ed allegata planimetria, mentre il Comune di Melendugno, con nota n. 13892 del 12/7/2013, ha trasmesso una relazione congiunta sottoscritta dai tre Sindaci dei Comuni di Lizzanello, Vernole e Melendugno stesso, con allegati stralci planimetrici, in cui sono descritte le proposte dei Comuni medesimi.

Occorre premettere che le proposte dei Comuni sono tutte, in generale, pertinenti e meritevoli di considerazione, comportando una significativa riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico in particolare rispetto alla previsione approvata.

Non di meno le stesse proposte non sono accoglibili in toto e necessitano sia di una opportuna valutazione tecnica preventiva, che discerna le parti concretamente realizzabili e congruenti con le finalità dell'opera regionale, sia di una indispensabile ingegnerizzazione, che ne definisca l'esecutività in relazione ai vincoli fisici, tecnici ed economici che condizionano, di fatto, la realizzazione dell'opera.

Per quanto innanzi si ritiene opportuno attivare la redazione di un progetto di variante che, sul piano procedurale e sostanziale, trova legittimazione nell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti D.Lgs. n. 163/2006 che recita testualmente:

"Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:


b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;"

In tal senso si rende necessario che la Giunta Regionale, prendendo atto di quanto innanzi relazionato e facendone propri i contenuti, fornisca al competente Servizio Lavori Pubblici ed contestualmente al Responsabile Unico del Procedimento, le direttive necessarie per l'attivazione delle procedure dei commi 7 ed 8 dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, finalizzate alla redazione di un progetto di variante che recepisca le istanze sin qui pervenute dai vari soggetti interessati dalla realizzazione dell'opera regionale, nei limiti dei generali interessi perseguiti dalla Regione e degli interessi pubblici in generale.

Nello specifico, tra le finalità da perseguire con le modifiche da apportare alle opere di che trattasi, dovrà tenersi conto della necessità di attenersi ai seguenti criteri:

- Attenuare l'impatto paesaggistico sul territorio, adottando varianti di tracciato che limitino, per quanto possibile, il consumo di territorio, l'abbattimento di essenze arboree con particolare riguardo agli ulivi, l'interferenza con contesti di particolare pregio ambientale, storico e paesaggistico;

- Ricercare la migliore integrazione possibile con il territorio, mediante l'adozione di misure



mitigazione ambientale e mediante la previsione di spazi accessori di fruizione e di valorizzazione delle peculiarità produttive e turistiche esistenti sul tracciato;

- Migliorare concretamente la sicurezza stradale dell'itinerario di che trattasi, con la riduzione al minimo degli incroci a raso e delle immissioni laterali dirette, nonché con la separazione dei flussi di traffico finalizzata ad evitare sorpassi pericolosi;

- Garantire la realizzazione di percorsi utili alla mobilità lenta, organicamente correlati in un percorso programmato di fruizione dell'itinerario turistico-culturale sotteso dal tracciato stradale in progetto, sia mediante la previsione di apposite piste ciclabili che mediante l'individuazione e sistemazione di percorsi cicloturistici sub paralleli;


- Perseguire il ripristino, per quanto possibile, del collegamento capoluogo- marine di Melendugno originariamente previsto, al fine di arricchire di funzioni l'opera nel suo complesso, nel senso della possibilità di valorizzazione turistica dei territori interessati garantita dalla accessibilità agevolata, pur nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dal rispetto del paesaggio sub-costiero ed emersi in sede di V.I.A..

- Garantire soluzioni progettuali orientate per quanto possibile, ad una risoluzione del contenzioso amministrativo pendente tra alcuni espropriandi e l'Amministrazione regionale.


Il presente allegato è composto da n. 10 fasciate


Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici

(Ing. Antonio Pulli)



ALLEGATO 2



		REGIONE PUGLIA	
STRADA REGIONALE N.8 PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE			
ELABORATI GENERALI Elaborato: COROGRAFIA			
Il Progetto	Scala	1:1	1:25.000
V3	1:25.000		
IMPRESA APPALTRICE: ATI Leadit S.r.l. (Lecce)			
RUP Ing. Roberto Pollici	ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	ESPERTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA	
PROGETTO DI VARIANTE Il Direttore dei Lavori Ing. Antonio Pulli			

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO DA N. 2 FACCIATE
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
(ING. ANTONIO PULLI)



11



Consiglio Regionale della Puglia
Sede: Palazzo Regionale - Via S. Maria
di Leuca - 70126 Bari - Tel. 080/522111
Fax 080/52211211 - E-mail: consiglio@regione.puglia.it

